

Dott. Raffaele Moschen
Dott. Marco Ghidotti
Dott. Sergio Maiorana
Dott. Lorenzo Ruggieri
Dott. Alberto Arzuffi
Dott. Nicola Saba
Dott. Lucilla Dodesini

Dott. Alessandra D'Amico
Dott. Francesca Galizzi
Dott. Nicholas Feliciani
Dott. Manuela Saba
Dott. Giovanna Consonni
Dott. Graziano Dallagrasa
Dott. Daniele Sozzi
Dott. Marco Cefis
Dott. Paola Pigazzini

CIRCOLARE DI STUDIO

A TUTTI I CLIENTI

A MEZZO E-MAIL

Circolare n. 3 del 27 febbraio 2026

SOMMARIO

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI | 1 |
| 2. | VERSAMENTO SALDO IVA DA DICHIARAZIONE ANNUALE..... | 2 |

1. TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Si rammenta che **entro lunedì 16 marzo 2026** le società di capitali (S.p.A., S.r.l. e S.a.p.A., escluse le società cooperative e le società di mutua assicurazione) **dovranno effettuare il versamento della c.d. “tassa vidimazione libri”,** ovvero della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali obbligatori per le società di capitali.

La tassa annuale è dovuta in misura fissa (art. 23, nota 3, tariffa D.P.R. 641/1972), indipendentemente dal numero di libri e pagine utilizzati durante l’anno solare, ed ammonta a:

- **Euro 309,87, se il capitale o il fondo di dotazione alla data del 1° gennaio 2026 è inferiore o uguale ad Euro 516.456,90;**
- **Euro 516,46, se il capitale o il fondo di dotazione alla data del 1° gennaio 2026 è superiore ad Euro 516.456,90.**

Si ricorda che, come precisato dalla circolare 03.05.1996 n. 108/E, sono obbligate al pagamento anche le società:

- in liquidazione ordinaria;
- sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal codice civile.

Sono invece esonerate dal versamento:

- società cooperative e di mutua assicurazione;
- consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461);
- società di capitali dichiarate fallite (ordinanza Tribunale di Torino 19.2.96) o in liquidazione giudiziale. Il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato "senza spese";
- società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva, a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

Il pagamento deve essere effettuato tramite Modello F24 telematico, indicando nella sezione "Erario":

codice tributo 7085 – anno di riferimento 2026

Si rammenta che:

- l'importo da pagare può essere oggetto di compensazione con eventuali crediti disponibili;
- la tassa è deducibile ai fini IRES e IRAP.

2. VERSAMENTO SALDO IVA DA DICHIARAZIONE ANNUALE

I contribuenti che presentano **un debito IVA relativo all'anno 2025 risultante dalla dichiarazione annuale (rigo VL 38), superiore ad Euro 10,33 dovranno versare tale importo entro lunedì 16 marzo 2026 mediante Modello F24 telematico indicando:**

codice tributo 6099 – anno di riferimento 2025

Sono tenuti al versamento tutti i soggetti che presentano un debito IVA emergente dalla dichiarazione

annuale come ad esempio i contribuenti con pro rata IVA e i contribuenti con periodicità di versamento trimestrale.

È possibile **effettuare il versamento del saldo Iva anche mediante rate di pari importo, versando la prima entro il 16 marzo e le successive (scadenti il 16 di ciascun mese) che dovranno essere maggiorate dello 0,33% per ogni mese.**

Si rammenta che a seguito delle modifiche apportate all'art. 20, D.Lgs. n. 241/97 ad opera dell'art. 8 del D.Lgs. n. 1/2024, c.d. "Decreto Semplificazione adempimenti tributari" il termine ultimo per completare la rateizzazione è stato differito dal 30 novembre al 16 dicembre. In sostanza, la nuova norma consente al contribuente di poter rateizzare il saldo IVA in un numero massimo di 10 rate (in luogo delle precedenti 9).

Il versamento può essere anche differito fino alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno 2026), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successiva al 17 marzo; l'importo così determinato può essere versato in un'unica soluzione oppure in più rate (massimo 7) a partire dal 30 giugno (sulle rate successive alla prima vanno corrisposti anche gli interessi mensili nella misura dello 0,33%).

Il versamento può infine essere ulteriormente differito al 30 luglio 2026 applicando alla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) una maggiorazione dello 0,40%; l'importo così determinato può essere versato in un'unica soluzione oppure in più rate (massimo 6) a partire dal 30 luglio (sulle rate successive alla prima vanno corrisposti anche gli interessi mensili nella misura dello 0,33%).

In sostanza è possibile versare il saldo iva 2025:

- in unica soluzione entro il 16 marzo 2026 (termine ordinario);
- in più rate mensili (di pari importo) di cui la prima entro il 16 marzo e le successive (al massimo n. 10) maggiorate dello 0,33% per ogni mese;
- in unica soluzione entro il 30 giugno 2026 maggiorando l'importo dello 0,40% per ogni frazione di mese o mese tra la data del 16 marzo e la data di effettivo pagamento (esempio: il pagamento in unica soluzione nel mese di maggio implica una maggiorazione dello 0,8%);
- in più rate mensili con prima rata versata a partire da aprile ed entro il 30 giugno 2026: maggiorando l'intero importo del saldo IVA dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra la data del 16 marzo e la data di effettivo pagamento della prima rata e ulteriormente maggiorando le rate successive alla prima dello 0,33% per ogni mese (esempio: versamento in tre rate a partire dal 16 giugno; l'importo da versare deve essere maggiorato del 1,2% e poi diviso per tre; le rate di luglio ed agosto devono essere maggiorate rispettivamente dello 0,33% e dello 0,66%);
- in unica soluzione entro il 30 luglio 2026: dapprima maggiorando l'importo del saldo IVA degli

MOSCHEN & ASSOCIATI

interessi nella misura dello 0,4% per ogni frazione di mese o mese tra la data del 16 marzo e la data del 30 giugno 2026 e, successivamente, applicando un'ulteriore maggiorazione, pari allo 0,4%, calcolata sull'importo del saldo IVA già aumentato della maggiorazione per interessi dello 0,4% per ogni frazione di mese o mese tra la data del 16 marzo e la data del 30 giugno 2026;

- in più rate mensili con prima rata versata nel mese di luglio 2026: dapprima maggiorando l'intero importo del saldo IVA secondo le regole illustrate al punto che precede e ulteriormente maggiorando le rate successive alla prima (ultima al massimo il 16 dicembre) dello 0,33% per ogni mese.

* * * * *

Lo Studio è a Vostra disposizione per gli opportuni chiarimenti.
cordiali saluti.

Studio Moschen & Associati

